



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **890**

Prot. n. 162/06L

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i. - Articolo 70 - Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto - IV Aggiornamento - Prot. 162/06L

Il giorno **05 Maggio 2006** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

MARGHERITA COGO

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 70 (*Distanze di rispetto stradale*) della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*) e s.m.i prevede che la Giunta provinciale, sentita la Commissione Urbanistica Provinciale, stabilisca, a protezione del nastro stradale, le distanze minime da osservare nell'edificazione, i limiti di utilizzo delle corrispondenti fasce di rispetto, nonché le modalità di misurazione della larghezza delle strade.

Con verbale di deliberazione n. 909 dd. 3 febbraio 1995, modificato ed aggiornato con le successive deliberazioni n. 10778 dd. 2 ottobre 1998, n. 1606 dd. 22 giugno 2001 e n. 2929 dd. 10 dicembre 2004, la Giunta provinciale ha quindi provveduto ad emanare l'apposita disciplina in materia.

Tale disciplina è stata inserita nel testo normativo allegato come parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 dd. 10 dicembre 2004.

In particolare, l'articolo 6 (*Limiti di utilizzo*), comma III della sopra citata normativa recita come segue:

“Nel caso di edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987), nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:

- a) l'ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;*
- b) la demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.”.*

La previsione surrichiamata, seppur coerente con il disegno complessivo della pianificazione urbanistica provinciale, appare tuttavia operare un'ingiustificata discriminazione nei casi in cui, sulla base delle disposizioni del Piano Urbanistico Provinciale, i tracciati stradali siano poi trasferiti altrove oppure siano successivamente individuate nuove strade anche attraverso i piani regolatori generali con l'eventuale inclusione nelle relative fasce di rispetto di edifici legittimamente realizzati dopo l'entrata in vigore del Piano Urbanistico Provinciale.

Pertanto, al fine di ovviare all'evidente disparità di trattamento derivante dalla diversa disciplina prevista per gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore del Piano Urbanistico Provinciale rispetto a quelli realizzati in epoca successiva, è stata proposta la cancellazione dall'articolo 6 comma III del testo normativo allegato al sopra citato verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 dd. 10 dicembre 2004 del seguente inciso: *“alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987)”.*

A seguito della cancellazione di detto inciso, il testo dell'articolo 6, comma III, risulterà quindi il seguente:

“Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:

- c) *l'ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;*
- d) *la demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente."*

L'applicazione delle previsioni contenute nel testo allegato alla sopra richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 dd. 10 dicembre 2004, inoltre, ha fatto emergere l'opportunità di introdurre alcune limitate correzioni ed integrazioni di natura eminentemente lessicale con l'obiettivo di semplificare l'applicazione delle disposizioni e di garantire l'omogeneità dell'intero sistema normativo.

Le modifiche sopra evidenziate sono state sottoposta al parere della Commissione Urbanistica Provinciale la quale con verbale di deliberazione n. 31/2006 dd. 4 maggio 2006 ha espresso il proprio parere favorevole alle variazioni proposte.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la Legge provinciale 5.09.1991 n. 22 e s.m.i.;
- vista la Legge provinciale 9.11.1987 n. 26;
- vista la Legge provinciale 7.08.2003, n. 7;
- viste i precedenti verbali di deliberazione n. 909 dd. 3.02.1995, n. 10778 dd. 2.10.1998, n. 1606 dd. 22.06.2001 e n. 2929 dd. 10.12.2004;
- visto il parere favorevole della Commissione Urbanistica Provinciale n. 31/2006 dd. 4.05.2006;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'articolo 6, comma III del testo normativo allegato come parte integrante e sostanziale al verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 dd. 10 dicembre 2004, cancellando l'inciso "*alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987)*".
2. di apportare contemporaneamente e per le ragioni in premessa evidenziate, alcune limitate correzioni ed integrazioni al testo normativo allegato come parte integrante e sostanziale al verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 dd. 10 dicembre 2004.
3. di riapprovare conseguentemente con le modifiche di cui ai punti 1 e 2 precedenti il testo normativo delle determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di

rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto di cui all'articolo 70 (*Distanze di rispetto stradale*) della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*) e s.m.i. nel testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regione Trentino Alto Adige e la sua entrata in vigore a far data dal giorno successivo.

RM - GS